



SENTENZA N. 2/2023
LAQ. CONTR. N. 2/2023
CRON. N. 85/2023
REP. N. 2/2023

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati

Dr. Paolo Sordi	Presidente,
Dr. Fabrizio Fanfarillo	Giudice,
Dr. Andrea Petteruti	Giudice relatore ed estensore,

nell'ambito del procedimento di cui al R.G. n. 34/22 proc. un., instaurato ad istanza di

SIMONETTI BIAGIO (C.F.: SMNBGI64L02 L725J), rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall'avv. Giancarlo De Persiis, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in Frosinone (FR), alla Via C. Terranova, n.74

ricorrente

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 12/12/2022, Simonetti Biagio ha domandato aprirsi la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei suoi confronti.

A fondamento della domanda, l'istante ha allegato quanto segue: a) egli è un professionista svolgente la professione di avvocato che si trova in situazione di sovraindebitamento e non è assoggettabile, né è stato mai assoggettato, a procedure diverse da quelle riservate dalla legge al soggetto sovraindebitato; b) lo stato di sovraindebitamento trova la sua fonte nella crisi che caratterizza da tempo le professioni cc.dd. "ordinistiche"; c) per porre rimedio alla sua situazione di crisi, il ricorrente ha deciso di accedere alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio; d) l'istante, pertanto, si è rivolto ad un OCC, il quale ha nominato "gestore della crisi" l'avv. Donatella Bottoni; e) costei ha condiviso la scelta di accedere alla procedura liquidatoria, ha esaminato la documentazione prodotta dal debitore ed ha redatto la relazione

richiesta dalla legge, verificando che detta documentazione è completa e contiene dati veritieri; la medesima ha pure verificato che non risultano compiuti atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni; f) l'esposizione debitoria dell'istante è pari ad Euro 137.027,80 e deriva principalmente dall'inadempimento delle obbligazioni verso l'Erario e la Cassa Forense nonché di quelle nascenti da un contratto di mutuo ipotecario.

Con decreto emesso in data 13/12/2022 il Tribunale ha evidenziato che: a) la domanda non era stata inoltrata "con l'ausilio dell'OCC"; b) l'istante aveva inammissibilmente deciso di propria iniziativa quali beni dovevano restare esclusi dalla liquidazione; c) difettavano alcuni documenti utili a rendere chiara l'esposizione debitoria. Pertanto, ha assegnato al ricorrente termine per porre rimedio alle suindicate criticità.

In data 10/01/2023, nel rispetto del termine assegnato, il ricorrente ha modificato la domanda.

1. Giudice competente

1.1. Competenza territoriale

Quanto alla competenza territoriale, l'art. 268, comma 1, CCII richiama l'art. 27, comma 2 CCII; di conseguenza, è competente ad esaminare il ricorso con cui si domanda l'apertura della liquidazione controllata il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (COMI), ossia il luogo in cui il debitore medesimo gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi (art. 2, comma 1, lettera m, CCII).

Ora, il centro degli interessi principali del debitore persona fisica non esercente attività d'impresa coincide: a) con la residenza o il domicilio; b) se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita; c) se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma.

Nel caso che occupa, il debitore non è imprenditore ed è residente in Ceprano (FR), per cui la competenza si radica in capo al Tribunale adito.

1.2. Competenza del tribunale collegiale

Ciò detto, si pone il problema di stabilire se competente ad esaminare la domanda di apertura della liquidazione controllata sia il tribunale in composizione monocratica o collegiale, in quanto l'art. 270 CCII fa genericamente riferimento al "tribunale".

Al riguardo si osserva che, applicandosi le disposizioni sul procedimento unitario in quanto compatibili (art. 270, comma 5, CCII), il reclamo avverso la sentenza che apre la liquidazione va proposto innanzi alla corte di appello (art. 51 CCII) e detto rimedio è quello previsto per i provvedimenti adottati in camera di consiglio dal tribunale in composizione collegiale.



Ch

Inoltre, ai sensi dell'art. 270, comma 2, CCII, il tribunale, nel momento in cui apre la liquidazione, deve nominare il giudice delegato. Ne consegue che competente è il collegio e non il giudice monocratico.

2. Contraddittorio

La seconda questione da esaminare è quella relativa alla necessità di instaurare il contraddittorio, la quale va risolta nel senso che, se si tratta di adempimento senza dubbio necessario allorché la domanda sia proposta da un creditore, dovendosi applicare l'art. 41 CCII, ciò non è necessario qualora la medesima provenga, come accade nel caso che occupa, dal debitore non imprenditore. Non sarebbero, infatti, applicabili: a) l'art. 40 CCII nella parte in cui disciplina il procedimento di notifica del ricorso; b) l'art. 41 CCII nella parte in cui dispone la convocazione "*delle parti*", provenendo la domanda dallo stesso debitore e non esistendo altri contraddittori; c) tantomeno sarebbe applicabile l'art. 42 CCII, il cui primo comma è riferito ai soli soggetti imprenditori.

Nemmeno è necessaria l'audizione del debitore-ricorrente, se non, al limite, qualora siano presenti criticità tali da far ritenere la domanda inammissibile. Il che, come si vedrà a breve, non accade nel caso che occupa.

3. Iscrizione della domanda

Ovviamente in tale ipotesi (domanda proveniente dal debitore persona fisica non imprenditore) nemmeno è necessaria l'iscrizione della domanda nel registro delle imprese ai sensi del comma 3 dell'art. 40 CCII, trattandosi di norma riferita agli imprenditori.

4. Assistenza dell'OCC

Fatte queste premesse, si osserva che non è chiaro cosa debba intendersi, con riferimento alla domanda presentata dal debitore, la disposizione secondo cui "*il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC*". La norma, invero, pone un duplice ordine di problemi: da un lato, quello di stabilire se solo nell'ipotesi in cui il debitore presenti la domanda personalmente sia necessaria la suddetta assistenza; dall'altro lato, quello di stabilire cosa debba intendersi con la locuzione "*con l'assistenza dell'OCC*".

Quanto al primo problema, esso si pone in quanto il comma 1 dell'art. 268 CCII dispone che la "*domanda del debitore si propone con ricorso*", mentre il solo art. 269 CCII fa riferimento all'assistenza dell'OCC: potrebbe, allora, ritenersi o che solo quando il debitore presenta la domanda personalmente debba avvalersi dell'ausilio del suddetto organismo; oppure che detto ausilio sia sempre necessario, in quanto la domanda medesima si introduce sempre con

ricorso. Ad avviso del collegio, il fatto che la prima norma faccia riferimento al solo ricorso, ossia all'atto introduttivo del procedimento, mentre la seconda ad un'assistenza che non pare possa essere, attesa la natura dell'OCC, di natura processuale, e la circostanza che l'art. 269 CCII disciplina la "domanda del debitore" senza fare alcuna distinzione fra le ipotesi in cui essa sia presentata dal debitore personalmente o tramite il proprio difensore e pure alla relazione dell'OCC, che deve essere sempre presente, inducono a ritenere che l'ausilio di detto organismo sia sempre necessario.

Il che porta al secondo problema, il quale può essere risolto osservandosi che, siccome l'OCC non svolge attività processuale nella fase di accesso alla procedura, per dare senso alla disposizione secondo cui è necessaria l'assistenza di detto organismo deve ritenersi che quest'ultimo debba "fare propria" la domanda del debitore, nel senso che deve, avendo preliminarmente verificato il rispetto di tutti i presupposti di legge, dare il suo "avallo" al deposito del ricorso. Per dare concreta attuazione alla disposizione, allora, è necessario, ma pure sufficiente, ai fini pratici, che l'organismo sottoscriva l'atto introduttivo. Il che è accaduto nel caso che occupa: "il gestore", infatti, ha sottoscritto l'atto modificativo della domanda, il quale al suo interno riporta integralmente la domanda originaria.

5. Presupposti

Quanto ai presupposti per l'apertura della liquidazione, l'art. 270, comma 1, differenza di quanto in passato previsto dall'art. 14-ter della legge n. 03/12, dispone (molto più semplicemente) che *"Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata"*.

Nel caso che occupa, provenendo la domanda dal debitore, è da escludere il rilievo delle domande di accesso ad altre procedure per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento: esse, infatti, non possono che essere inesistenti, in quanto l'iniziativa, quanto al concordato minore ed alla procedura riservata al consumatore, è rimessa unicamente al sovraindebitato; pertanto, ove costui abbia optato *ab initio* per la procedura liquidatoria, non residua spazio per domande diverse.

Sembrirebbe, allora, che, nell'ipotesi in cui la domanda provenga dal debitore, il tribunale debba verificare unicamente la sussistenza dello stato di sovraindebitamento - in quanto le "soglie" di cui all'art. 268, commi 2 e 3, CCII, peraltro superate nel caso che occupa,



7. Altre statuizioni

7.1. Mantenimento del debitore

Poiché l'art. 268, comma 4, lettera b), CCII fa riferimento non già al tribunale, ma al "giudice", e poiché l'art. 270 comma 2, CCII, nel disciplinare il contenuto della sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata, nulla dice avuto riguardo alla statuizione relativa alla somma necessaria al mantenimento del debitore e della sua famiglia, si deve ritenere che la relativa decisione sia successiva (e sia, dunque, rimessa al giudice delegato) e non più, come accadeva nella vigenza della legge n. 03/12, contestuale all'apertura della procedura liquidatoria.

7.2. Nomina del liquidatore

Poiché la domanda proviene dal debitore e non sussistono i motivi di cui all'art. 270, comma 2, lettera b), CCII, va nominato liquidatore l'OCC nella persona del "gestore della crisi".

7.3. Deroga all'art. 270, comma 2, lettera e), CCII

Essendo il debitore persona fisica e non disponendo di reddito sufficiente a reperire un alloggio, va disposta la deroga di cui all'art. 270, comma 2, lettera e), CCII limitatamente alla casa di abitazione e, allo stato, non oltre la data dell'aggiudicazione dell'immobile, ai sensi degli artt. 275, comma 2, e 216, comma 2, CCII.

In virtù di tali norme, la statuizione che precede sarà, su istanza del liquidatore, revocata, e conseguentemente sarà ordinata la immediata liberazione dell'immobile, qualora il debitore, che è custode dell'immobile: a) ostacoli il diritto di visita di potenziali acquirenti; b) non tuteli adeguatamente il bene; c) non lo mantenga in uno stato di buona conservazione, anche per colpa o dolo dei membri del suo nucleo familiare; d) violi gli altri obblighi che la legge pone a suo carico; e) ponga comunque in essere comportamenti ostativi alla pronta alienazione dell'immobile.

La statuizione medesima sarà del pari revocata, sempre su istanza del liquidatore, nell'ipotesi in cui quest'ultimo ritenga di dover subentrare nella procedura esecutiva pendente, ai sensi degli artt. 275, comma 2, e 216, comma 10, CCII, ed il giudice dell'esecuzione ritenga applicabile il comma 6 dell'art. 560 cod. proc. civ., in quanto in tale ipotesi (subentro del liquidatore nel processo esecutivo pendente) trovano integrale applicazione le norme dettate dal codice di procedure civile (art. 216, comma 10, CCII).

assumono rilievo solo qualora la domanda medesima provenga da un creditore - e la presenza della relazione di cui al comma 2 dell'art. 269 CCII.

Così, tuttavia, non è venuta meno la problematica relativa alla possibilità di aprire la procedura liquidatoria anche in assenza di beni (mobili, immobili o mobili registrati) liquidabili (atteso che il comma 2 dell'art. 268 CCII fa oggi riferimento anche all'attivo derivante dall'esperienza di azioni), occorre, infatti, verificare anche che il proponente non sia in concreto assoggettabile a procedure diverse da quelle riservate ai soggetti sovraindebitati e che la relazione dell'OCC abbia il contenuto richiesto dalla legge e si fondi su dati effettivamente verificati.

5.1. Natura del debitore

Con riferimento alla natura del debitore, si osserva che il Simonetti è sicuramente soggetto non assoggettabile a procedure diverse da quelle suddette. Si tratta, infatti, di persona fisica svolgente professione di tipo c.d. "ordinistico" (avvocato) non in forma societaria e con organizzazione non imprenditoriale. Il medesimo, inoltre, non svolge attività di impresa, non è socio di società imprenditore "maggiore" e non ha alcun rapporto giuridicamente rilevante con imprenditori non in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), CCII, ossia assoggettabili alla liquidazione giudiziale.

5.2. Sovraindebitamento

Quanto al sovraindebitamento, esso sicuramente sussiste *sub specie* di insolvenza: a fronte di un modesto reddito percepito, infatti, risultano debiti per oltre Euro 130.000,00 ed è pure stata avviata un'azione esecutiva individuale.



5.3. Relazione dell'OCC e documentazione esaminata

Avuto riguardo alla relazione dell'OCC, essa è stata depositata ed integrata, contiene un'adeguata valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione posta a corredo della domanda e detta documentazione effettivamente illustra in modo sufficientemente chiaro la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Simonetti.

6. Conclusioni

In conclusione, sussistendo tutti i presupposti di legge, può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata nei confronti di Simonetti Biagio.

La stesso beneficio va concesso anche avuto riguardo ai beni destinati all'esercizio della professione, anche perché essi sono impignorabili e, pertanto, ai sensi dell'art. 268, comma 4, lettera d), CCII, non rientrano nel patrimonio di liquidazione.

Detti beni, che sono quelli strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività professionale, saranno individuati dal gestore della crisi in sede di inventario.

Tutti gli altri beni in possesso del debitore, nessuno escluso, dovranno essere messi nella disponibilità del liquidatore ed inventariati. Ove si tratti di beni di proprietà di terzi, sarà onere del proprietario avanzare domanda di rivendicazione; ove si tratti di beni di scarso valore, sarà onere di detto organo della procedura verificare quali di essi è opportuno non allocare sul mercato in ragione del rapporto valore-costi di vendita.

P.Q.M.

visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII,

1. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di Simonetti Biagio;
2. nomina giudice delegato alla procedura il dr. Andrea Petteruti;
3. ordina al debitore il deposito entro 7 (sette) giorni di un elenco dei creditori;
4. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di giorni 60 (sessanta), entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
5. ordina la immediata consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, eccezion fatta per la casa di abitazione del debitore e per i beni strettamente necessari allo svolgimento della professione, in entrambi i casi nei limiti di cui in motivazione, avvertendo il liquidatore che la presente sentenza è titolo esecutivo e va posta in esecuzione a sua cura;
6. dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito *internet* del Tribunale, mandando a tal fine alla Cancelleria;
7. ordina la trascrizione, a cura del liquidatore, della presente sentenza presso gli uffici competenti;

IN
ALE
DIA

8. dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e che, a cura del liquidatore, la medesima sia notificata ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Frosinone, 18/01/23



Il giudice relatore ed estensore

Dr. Andrea Petteruti





Il Presidente

Dr. Paolo Sordi



Il Funzionario Giudiziario III-FP
Dr. Roberto Massimo ZAZZINI



IL CANCELLIERE
Il Funzionario Giudiziario
D.ssa Aurora Marcelli

